

SENT: 211/2025  
DEL: 5/11 - 14/11/25.  
L. E.: 56/2025  
Rep: 316/2025  
OGGETTO: SENT. APERTURA  
LIQ. CONTROLLATA.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
Sezione III civile e procedure concorsuali

Composto da:

Dott.ssa Ester Russo	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata n. 256/2025 r.g. P.U. – SUB I, promosso da **PENELOPE SPV S.R.L.** (c.f. e P. IVA 04934510266), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri, n. 1, rappresentata da **INTRUM ITALY S.P.A.** (C.F. 10311000961), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Serenari, sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni, n. 63;

**nei confronti**

di **AGRICOLA A.MA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** (c.f. e P. Iva 02365980362), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Campogalliano (MO), in Via Pontealto, n. 25, non costituita;

\*\*\*

OMISSIS...



... OMISSIS ...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

**dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **AGRICOLA A.MA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA** (c.f. e P. Iva 02365980362), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Campogalliano (MO), in Via Pontealto, n. 25,

**nomina** Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;

**nomina** quale Liquidatore la Dott.ssa Alice Ligabue iscritta all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Modena,

**precisa** che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII; 2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII; 3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

**autorizza** sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore; a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale)



delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

**ordina** ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**demanda** al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

**dispone** che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;



- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Ricepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore alleggerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

\*\*\*

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori presso il domicilio eletto e al Liquidatore.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 5/11/2025.

Il Giudice estensore

*Dott.ssa Camilla Ovi*

Il Presidente

*ssa Ester Russo*

